



REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Il testo è stato approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 66 del 30/10/2019

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Principi generali

1. La predisposizione e la gestione degli istituti di partecipazione definiti dal presente regolamento si ispira ai seguenti principi:

a) **Pubblicità:** l'Unione della Romagna Faentina opera per assicurare un'adeguata informazione preventiva ai cittadini finalizzata al corretto e informato impegno nei percorsi partecipativi. L'amministrazione assicura forme di partecipazione in merito ad opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale o sovracomunale, in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica, anche al fine di verificarne l'accettabilità sociale e la qualità progettuale.

b) **Trasparenza:** l'Unione della Romagna Faentina garantisce la piena accessibilità di dati e informazioni detenuti dall'amministrazione in merito alle iniziative di partecipazione predisposte. L'amministrazione riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) **Inclusività:** l'Unione della Romagna Faentina si adopera per rimuovere ogni ostacolo che possa impedire o ridurre l'esercizio effettivo del diritto alla partecipazione, con particolare riferimento all'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli, degli stranieri, all'emersione degli interessi dei soggetti sottorappresentati, alla partecipazione attiva dei giovani ed alla parità di genere.

d) **Consensualità:** l'Unione della Romagna Faentina intende utilizzare gli strumenti e gli istituti di partecipazione e consultazione per favorire la condivisione e il confronto fra i cittadini e l'amministrazione, fra i diversi Comuni aderenti all'Unione, fra i diversi organi istituzionali e le loro diverse componenti.

e) **Prossimità e territorialità:** l'Unione della Romagna Faentina riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di iniziative di partecipazione e consultazione. Ai Quartieri e alle Frazioni, ove istituiti ai sensi di appositi regolamenti comunali, è garantito ampio coinvolgimento nelle fasi di definizione e di monitoraggio di dette iniziative.

Art. 2 – Obiettivi

1. Il presente regolamento si pone i seguenti obiettivi:

a) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina e della loro autonomia, come definito dallo Statuto e dalle convenzioni di conferimento dei servizi;

b) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di valutazione di politiche e servizi pubblici;

c) rafforzare la democrazia e le sue istituzioni, contribuendo a rinnovare la loro azione e facilitando l'utilizzo di pratiche e strumenti di democrazia partecipativa;

d) contribuire ad una maggiore coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società, promuovendo la parità di genere, sostenendo la partecipazione attiva dei giovani e la loro formazione alla cittadinanza attiva, favorendo l'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli e degli stranieri e l'emersione degli interessi sottorappresentati;

e) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori, al fine di accrescere le competenze in materia di partecipazione deliberativa, garantendo altresì una cornice regolamentare che orienti i responsabili dei Servizi e dei Settori nel mettere in pratica iniziative di partecipazione e consultazione;

f) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione, al fine di assicurare una giusta corrispondenza fra singolo processo decisionale e il più adeguato livello di partecipazione e consultazione;

g) valorizzare e diffondere l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale, quali necessari canali di informazione e comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini, ad integrazione dei tradizionali canali informativi;

h) favorire la valutazione ex post dei percorsi partecipativi e del presente regolamento, anche attraverso le clausole valutative previste per i percorsi partecipati e per la revisione del presente regolamento, ai sensi dei seguenti articoli.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, nei modi e nelle forme dettagliati dai seguenti articoli, delinea come ambito di applicazione il territorio dei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina, relativamente alle competenze degli organi istituzionali e della struttura tecnica dell'Unione, ai sensi dello Statuto dell'Unione e delle convenzioni di conferimento dei servizi.

Art. 4 – Utilizzo delle disposizioni da parte dei Comuni aderenti all'Unione

1. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del presente regolamento, i Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina con proprie deliberazioni degli organi competenti possono utilizzare la disciplina prevista per gli istituti di partecipazione descritti dai successivi articoli. In tale deliberazione i Comuni definiscono in particolare eventuali variazioni in merito al numero di firme da raccogliere per la promozione da parte di un comitato di cittadini della consultazione popolare, dell'istruttoria pubblica e del percorso partecipato.

<p style="text-align: center;">TITOLO II – ORGANISMI E ISTITUTI DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE</p>
--

Art. 5 – Consultazioni popolari

1. Per consultazioni popolari si intendono quesiti scritti da porre all'attenzione dei cittadini quali forme di ascolto e coinvolgimento della popolazione. Tali quesiti sono volti a conseguire una migliore conoscenza dei problemi sociali, economici ed ambientali della comunità dell'Unione della Romagna Faentina o di uno o più dei Comuni aderenti, consentendo altresì di acquisire orientamenti e definirne le priorità politiche per lo

sviluppo del territorio. La consultazione popolare può essere disposta su tematiche specifiche e su ambiti territoriali definiti (Unione, Comuni, Quartieri/Frazioni), indicati nella deliberazione consiliare di indizione della stessa, che ne stabilisce nel dettaglio le modalità di svolgimento e la durata, nel rispetto del presente regolamento.

2. La proposta di consultazione può essere depositata in forma scritta alla struttura deputata al coordinamento della partecipazione. Tale proposta contiene l'ambito territoriale a cui rivolgersi e una proposta di quesito, e può essere avanzata nei confronti del presidente dell'Unione dai seguenti soggetti:

a) un Consiglio di Quartiere/Frazione, ove istituiti, relativamente a tematiche di particolare rilevanza per il proprio ambito territoriale di competenza. Tale proposta dovrà essere accompagnata dal verbale di due riunioni pubbliche del Consiglio di Quartiere/Frazione dedicate nello specifico al tema per il quale si richiede la consultazione popolare;

b) un comitato composto da almeno 10 cittadini, sostenuto da un numero pari o superiore a 1/20 (un ventesimo) della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

3. La proposta di quesito e le firme eventualmente raccolte ai sensi del precedente articolo sono esaminati da una commissione di garanzia formata dal segretario generale dell'Unione, dal dirigente Settore Legale e Affari Istituzionali e dal dirigente del Settore competente in materia in base al tema della consultazione. A tale commissione spetta un primo parere, da rendere al presidente dell'Unione in forma scritta entro 30 giorni dal deposito della proposta di quesito, in merito alla conformità del quesito stesso con i principi e le norme stabilite dall'ordinamento. La commissione, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli strumenti informatici in dotazione all'Unione della Romagna Faentina, ha il compito di definire nel dettaglio gli aspetti organizzativi della consultazione, dirimere possibili controversie e valutare eventuali modifiche o riformulazioni del quesito per migliorarne la comprensibilità da parte dei cittadini. Qualora la complessità della materia oggetto di proposta di consultazione richieda un contributo specialistico da parte degli uffici dell'Unione, la commissione durante i propri lavori potrà invitare a partecipare dipendenti dell'Unione competenti in materia.

4. La Giunta dell'Unione, acquisito il parere della commissione di garanzia, delibera in merito all'attivazione della consultazione popolare. La Giunta dell'Unione, qualora il parere espresso dalla commissione di garanzia sia positivo, è vincolata all'avvio della consultazione popolare entro 30 giorni dalla trasmissione del parere.

5. La consultazione popolare si può svolgere mediante uno o più quesiti formulati tramite procedure telematiche e sistemi informatici. Il quesito può fornire due o più alternative di risposta. Le operazioni di autenticazione e di voto, la tutela della riservatezza, la trasmissione dei risultati della consultazione sono nelle responsabilità del Settore competente in materia elettorale e di servizi informatici.

6. Hanno diritto di voto alla consultazione i cittadini maggiori di anni 16 iscritti all'anagrafe di uno dei Comuni aderenti all'Unione e residenza nel territorio del rispettivo Comune, oppure del rispettivo Quartiere/Frazione. Si considerano residenti le persone la cui pratica di residenza si sia conclusa entro il giorno di indizione della consultazione tramite deliberazione di Giunta. L'ufficio elettorale entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera consiliare di indizione della consultazione predispone le liste degli aventi diritto al voto secondo le risultanze dell'anagrafe. Le liste sono compilate in ordine alfabetico secondo un modello predisposto dall'ufficio stesso. La Commissione consiliare competente certifica in calce il numero degli aventi diritto. Ai fini dell'espressione del voto, le liste possono essere predisposte con i medesimi dati su

supporto informatico in un apposito archivio. Ciascuno può verificare presso l'ufficio elettorale e on-line la propria iscrizione e può proporre eventuali rettifiche che la Commissione può recepire decidendo secondo la lettera e la ratio del presente regolamento.

7. La consultazione popolare non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, nella misura dei 45 giorni antecedenti e dei 45 giorni successivi alla data della convocazione dei comizi. In caso di preindizione di norma si procede alla sospensione.

8. Al fine di evitare la reiterazione ravvicinata di procedure di consultazione pubblica, l'intervallo temporale minimo dall'indizione di una consultazione e la successiva deve essere di dodici mesi. Per favorire la partecipazione alla consultazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni di voto, la Commissione consiliare competente valuta l'accorpamento in un'unica consultazione di più quesiti.

9. Della consultazione viene data idonea pubblicità sui siti internet dell'Unione e dei Comuni aderenti, tramite la predisposizione di manifesti da affiggere presso le sedi dell'Unione e dei Comuni aderenti e attraverso gli organi di stampa locali. L'Unione e i Comuni aderenti facilitano lo svilupparsi di un dibattito pubblico informato sul tema oggetto di consultazione popolare, dando disponibilità di spazi e sale ai comitati eventualmente costituitisi a seguito dell'indizione della consultazione con le agevolazioni eventualmente previste a favore delle forme associative e di volontariato.

10. La consultazione popolare consente la votazione on line per una durata minima di 3 giorni ed una durata massima di 15 giorni. Il Presidente dell'Unione, entro il ventesimo giorno successivo al termine della votazione, pubblica per dieci giorni all'albo pretorio on line il risultato della consultazione popolare. Verrà dato riscontro dell'esito della votazione anche sul sito ufficiale dell'Unione e del Comune competente, in una sezione dedicata in modo che le evidenze del risultato e i materiali prodotti siano conservati e consultabili. Tale informazione sarà oggetto di comunicazione anche attraverso canali social dell'Unione e dei Comuni, qualora presenti.

Art. 6 – Referendum

1. Relativamente a materie di competenza degli organi istituzionali dell'Unione della Romagna Faentina è previsto, quale strumento di partecipazione dei cittadini e degli stranieri residenti il referendum. I referendum hanno natura e contenuto consultivo, propositivo e abrogativo.

2. L'iniziativa del referendum è presa da un comitato promotore, mediante la presentazione di firme autenticate nelle forme di legge, oppure previa richiesta scritta di 2/5 dei consiglieri assegnati all'Unione.

3. Sono escluse dal referendum le materie attinenti:

- a) la revisione dello statuto;
- b) i regolamenti attinenti al funzionamento degli organi;
- c) i tributi ed il bilancio;
- d) le tariffe relative ai servizi;
- e) l'espropriazione per pubblica utilità;
- f) le questioni attinenti sanzioni amministrative;
- g) i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;

- h) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende o istituzioni;
- i) gli strumenti di pianificazione urbanistica e gli strumenti urbanistici attuativi;
- l) le materie già oggetto di referendum, per i cinque anni successivi.

4. Il Consiglio dell'Unione approva un regolamento nel quale vengono stabiliti:

- i requisiti degli aventi diritto al voto;
- le procedure di ammissibilità;
- le modalità di raccolta delle firme;
- le modalità di svolgimento delle consultazioni e la loro validità;
- le modalità di proclamazione del risultato;
- gli effetti sull'ordinamento dell'Unione degli esiti del referendum.

5. Il Consiglio dell'Unione esamina l'esito del referendum entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato. Le proposte e gli intendimenti, espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il consiglio dell'Unione comprende nei suoi programmi secondo la disciplina stabilita dal regolamento in materia. Nel caso di referendum propositivi o abrogativi gli organi istituzionali competenti si conformano all'esito del referendum nelle modalità stabilite dal regolamento.

Art. 7 - Consulte di Unione

1. Il Consiglio dell'Unione può istituire, anche su richiesta della Giunta dell'Unione, Consulte di Unione allo scopo di ottenere pareri e proposte in materie di interesse pubblico.

2. Le Consulte sono presiedute da un componente delle Giunte o dei Consigli dei Comuni membri. Le Consulte sono composte da consiglieri dell'Unione designati dai singoli gruppi, nella misura di almeno uno per ogni gruppo, da rappresentanti delle associazioni di categoria o delle libere forme associative iscritte in appositi albi in conformità alla normativa inerente al Terzo settore, dai Presidenti dei Quartieri e delle Frazioni o da un loro rappresentante e da singoli cittadini in qualità di esperti. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dal Settore cui si riferisce la Consulta.

3. I membri delle Consulte sono nominati dalla Giunta, che individua altresì caso per caso le associazioni competenti per materia e il numero dei componenti della Consulta, garantendo il più possibile la rappresentanza di tutti i territori dell'Unione. Le Consulte restano in carica tre anni. L'essere membro delle Consulte non comporta l'erogazione di gettoni o compensi da parte dell'ente.

4. I componenti della Giunta e i Consiglieri di Unione possono partecipare alle sedute delle consulte per farvi comunicazioni. Alle sedute possono essere invitati esperti esterni allo scopo di illustrare particolari problematiche.

5. Le Consulte sono convocate dal proprio presidente e possono riunirsi anche su richiesta di almeno un quinto dei componenti. Le convocazioni sono fatte in forma telematica.

6. I pareri e le proposte delle Consulte costituiscono pareri facoltativi non vincolanti rivolti al Consiglio dell'Unione. Delle sedute delle Consulte si redige un resoconto sommario da parte del segretario che viene sottoscritto dal presidente e deve essere

reso disponibile ai membri della Consulta.

Art. 8 - Forum tematici

1. La Giunta dell'Unione può costituire Forum tematici aperti alla cittadinanza allo scopo di divulgare e condividere informazioni, raccogliere pareri e formulare priorità in merito a argomenti di pubblico interesse di natura specifica, inerenti a un tema di rilevanza intercomunale. I Forum sono altresì istituiti dalla Giunta qualora ne facciano richiesta scritta almeno 500 cittadini.
2. Nel caso in cui il Forum sia costituito a seguito di iniziativa dei cittadini, ne fanno parte tutti i firmatari della richiesta. I Forum restano in carica 3 anni. La Giunta dell'Unione individua un referente interno all'amministrazione che si relaziona con il Coordinatore, di cui al comma seguente.
3. I Forum sono presieduti da un coordinatore, designato dai partecipanti al Forum stesso. Spetta al coordinatore l'autonoma organizzazione del Forum e il mantenimento dei rapporti con l'Amministrazione. Ai Forum possono aderire in qualsiasi momento cittadini o libere forme associative iscritte in appositi albi in conformità alla normativa inerente al Terzo settore, dandone comunicazione al coordinatore del Forum.
4. I Forum tematici possono esprimere pareri o proposte in forma scritta, per propria iniziativa o su richiesta dell'amministrazione, sulle tematiche trattate. I Forum tematici di norma esprimono, almeno una volta all'anno, le priorità in merito alla tematica trattata, dandone comunicazione al presidente dell'Unione e ai Gruppi Consiliari. I pareri e le proposte dei Forum costituiscono pareri facoltativi non vincolanti, rivolti alla Giunta dell'Unione.
5. I Forum tematici hanno il diritto di utilizzare gratuitamente uno spazio di proprietà dei Comuni membri per le loro adunanze, previa richiesta in forma scritta indirizzata al presidente dell'Unione, che ne dà pronta comunicazione al sindaco del Comune dove intende riunirsi il Forum. Il coordinatore del Forum ha la possibilità di consultare, dopo regolare richiesta indirizzata al Presidente dell'Unione, i documenti attinenti la tematica oggetto del Forum presso la sede dell'Unione, nelle stesse modalità previste dalla normativa in merito al diritto di accesso.

Art. 9 - Consiglio dell'Unione aperto ai cittadini

1. Il presidente del Consiglio, su conforme parere della Conferenza dei capigruppo consiliari, può indire specifiche sedute aperte su singoli oggetti di particolare rilevanza generale. La richiesta in merito alla realizzazione di un Consiglio dell'Unione aperto ai cittadini può essere anche oggetto di petizione, nelle forme previste dal presente regolamento. Per favorire un maggior raccordo e una piena inclusione con i lavori del Consiglio, è possibile prevedere la seduta aperta anche solamente a singoli punti di discussione all'interno di un ordine del giorno del Consiglio dell'Unione organizzato nelle modalità tradizionali.
2. Alle sedute aperte del Consiglio dell'Unione sono convocati e possono intervenire i membri dei Consigli comunali e delle Giunte comunali dei Comuni aderenti all'Unione, i rappresentanti di organizzazioni portatrici di interessi diffusi (associazioni di categoria, sindacati, ordini professionali, associazioni di volontariato, ...) e i rappresentanti dei Quartieri/Frazioni. Possono altresì intervenire singoli cittadini, appartenenti o meno a comitati locali e gruppi informali.
3. Il presidente del Consiglio autorizza gli interventi previa dichiarazione da parte del

richiedente del nome e cognome e dell'associazione alla quale eventualmente appartiene. Durante la seduta è tenuto un registro che raccoglie le generalità degli intervenuti, a cura del servizio di segreteria del Consiglio.

4. La trattazione dell'argomento si esaurisce una volta completati tutti gli interventi ammessi, senza sottoporre l'oggetto ad alcuna votazione.

5. L'indizione delle sedute consiliari aperte è portata a conoscenza dei cittadini con le stesse forme di pubblicità previste per le sedute del Consiglio.

6. Ai cittadini partecipanti alle sedute consiliari aperte si applica quanto stabilito dal regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione relativamente alla disciplina dei lavori delle stesse, all'ordine della discussione e alle modalità e termini degli interventi, fermo restando il limite di un solo intervento per cittadino e la durata massima di dieci minuti per ciascun intervento. È facoltà del Presidente del Consiglio concedere la parola una seconda volta per eventuale replica per un massimo di 5 minuti.

Art. 10 - Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti l'adozione o la modifica di regolamenti o di atti amministrativi di carattere generale (quali ad esempio strumenti di pianificazione territoriale e documenti di programmazione socio-sanitaria), l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. La finalità dell'istruttoria pubblica è quella di arricchire, attraverso la partecipazione delle forme associative, la formazione degli atti amministrativi di competenza dell'Unione.

2. Possono essere oggetto di istruttoria pubblica solamente gli atti deliberativi di competenza della Giunta e del Consiglio dell'Unione. L'Unione promuove opportune modalità di comunicazione preventiva in merito ai regolamenti che saranno oggetto di revisione, secondo quanto previsto dal sistema di misurazione della performance e dagli strumenti di pianificazione economico-finanziaria.

3. L'istruttoria pubblica, prima della conclusione del procedimento di redazione della proposta di deliberazione, può essere richiesta in forma scritta al presidente dell'Unione dai seguenti soggetti:

a) la Commissione consiliare competente di Unione;

b) un Consiglio di Quartiere/Frazione, ove istituiti, relativamente a tematiche di particolare rilevanza per il proprio ambito territoriale di competenza. Tale richiesta dovrà essere accompagnata dal verbale di due riunioni pubbliche del Consiglio di Quartiere/Frazione dedicate nello specifico al tema per il quale si richiede l'istruttoria pubblica;

c) un comitato composto da almeno 10 cittadini, sostenuto da un numero pari o superiore a 500 firme.

4. La richiesta deve indicare il regolamento o l'atto amministrativo di carattere generale oggetto dell'istruttoria pubblica.

5. Una volta acquisita agli atti la richiesta di istruttoria pubblica, la verifica di ammissibilità è stabilita dal segretario generale e dal dirigente del Settore Legale e Affari Istituzionali entro 30 giorni dal deposito della richiesta. Di tale verifica viene data comunicazione per iscritto al presidente dell'Unione e al presidente del Consiglio dell'Unione, indicando gli eventuali profili di inammissibilità.

6. La inammissibilità delle proposte si avrà nei seguenti casi:

- a) qualora riguardino materie non rientranti nelle attribuzioni dell'Unione;
 - b) qualora riguardino materie non rientranti in procedimenti amministrativi di formazione di regolamenti e atti amministrativi di carattere generale di competenza della Giunta o del Consiglio dell'Unione;
 - c) qualora siano in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge, dello statuto e dei regolamenti, fatte salve le proposte di modificazione di norme statutarie o regolamentari dell'Unione;
 - d) qualora abbiano per oggetto un argomento specifico già sottoposto all'esame del Consiglio o della Giunta dell'Unione per istruttoria pubblica, quando non siano decorsi almeno due anni dal precedente esame.
7. Il Consiglio dell'Unione prende atto con propria deliberazione dell'ammissibilità dell'istruttoria pubblica.
8. Entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di cui al comma precedente, il presidente del Consiglio dell'Unione convoca l'istruttoria pubblica mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio dell'Unione. Della convocazione è dato avviso ai richiedenti per iscritto e alla cittadinanza a mezzo degli organi di informazione e sui siti internet dell'Unione e dei Comuni aderenti.
9. Gli atti amministrativi inerenti l'oggetto del dibattito sono posti in visione degli interessati presso il Servizio Affari Istituzionali e pubblicati sul sito internet dell'Unione e dei Comuni aderenti.
10. L'istruttoria pubblica è presieduta dal presidente del Consiglio dell'Unione, coadiuvato dal responsabile del Servizio competente per materia. Delle sedute vengono redatti verbali in forma riassuntiva. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente appartenente al Settore competente per materia.
11. L'istruttoria pubblica si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, a cui possono partecipare, per il tramite di un portavoce, gruppi consiliari, associazioni, Quartieri/Frazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse di carattere non individuale. Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori, ciascuno dei soggetti intenzionati a partecipare all'istruttoria pubblica deve comunicare per iscritto al presidente del Consiglio, entro 3 giorni dalla data della seduta, il nominativo di un portavoce che avrà diritto di parola durante i lavori.
12. L'istruttoria pubblica si apre con una illustrazione tecnica della questione oggetto dell'istruttoria da parte del responsabile del procedimento. Successivamente, può intervenire il presidente o un assessore dell'Unione. Successivamente, hanno diritto di intervento i portavoce di cui al comma precedente, nell'ordine di acquisizione del loro nominativo da parte del presidente del Consiglio. I portavoce hanno diritto di esprimere compiutamente il loro pensiero sull'argomento in discussione senza discostarsi dal tema e senza superare il limite massimo di venti minuti. È facoltà del Presidente del Consiglio concedere la parola più di una volta allo stesso portavoce. Per la disciplina dell'istruttoria pubblica si applicano, ove compatibili e quando non altrimenti stabilito dal presente regolamento, tutte le disposizioni contenute dal regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Unione.
13. I presenti possono presentare relazioni scritte che vengono acquisite agli atti del procedimento.
14. A conclusione dell'ultima seduta, il presidente del Consiglio dell'Unione dichiara chiusa la fase dell'istruttoria pubblica. Viene quindi predisposta, a cura del Settore competente, una relazione finale che viene trasmessa entro 30 giorni al Consiglio

dell'Unione, che la acquisisce come base del dibattito relativo all'oggetto dell'istruttoria pubblica.

15. Anche in caso di mancato accoglimento da parte della Giunta o del Consiglio delle richieste presenti nella relazione finale, la motivazione del provvedimento amministrativo riporta le risultanze dell'istruttoria pubblica.

Art. 11 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, dalle loro forme associative o dai Quartieri/Frazioni, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità e che investano la competenza della Giunta o del Consiglio, sono indirizzate per iscritto al Presidente dell'organo competente, anche in forma telematica.

2. Ai fini dello statuto e del presente regolamento si intendono:

a) per istanza la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli e/o associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza dell'Unione;

b) per petizione la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 100 cittadini diretta a porre all'attenzione del Consiglio o della Giunta dell'Unione una questione di sua competenza e di interesse collettivo;

c) per proposta la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 1.000 cittadini, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta, ai sensi del presente regolamento (mozione o ordine del giorno di iniziativa popolare; proposta di deliberazione di iniziativa popolare).

3. Le istanze e le petizioni devono contenere un nominativo di uno o più cittadini promotori, avendo cura di fornire recapiti telefonici e di posta elettronica per le eventuali successive comunicazioni da parte dell'ente.

4. L'istanza viene prontamente trasmessa al presidente dell'organo a cui è rivolta, per opportuna conoscenza e eventuale seguito di competenza.

5. La petizione, sentito il segretario generale, viene trasmessa attraverso propria comunicazione dal presidente dell'organo a cui è rivolta ai membri dell'organo competente in materia.

5. Per le proposte la disciplina è definita nel dettaglio dai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 12 - Mozione o ordine del giorno di iniziativa popolare

1. Per mozione o ordine del giorno di iniziativa popolare, si intende una proposta tendente a far pronunciare il Consiglio dell'Unione circa decisioni su argomenti connessi ai compiti dell'Unione o su fatti o questioni di interesse della comunità che investono problemi di carattere generale, ai sensi del regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Unione.

2. Il diritto di iniziativa popolare in materia di mozioni o ordini del giorno per le materie di competenza dell'Unione si esercita mediante la presentazione di proposte scritte al presidente del Consiglio dell'Unione.

3. La proposta di mozione o ordine del giorno di iniziativa popolare, recante la sottoscrizione autenticata di almeno 1.000 elettori, è presentata alla struttura deputata al coordinamento dei percorsi di partecipazione, che provvede prontamente a trasmetterla al Servizio Archivio e protocollo per la sua acquisizione.

4. Il segretario generale e il dirigente del Settore Legale e Affari Istituzionali verificano la competenza dell'organo, la corretta formulazione e la sussistenza delle firme autenticate correttamente nel numero richiesto e trasmettono tale verifica entro 30 giorni al presidente del Consiglio dell'Unione dandone comunicazione ai richiedenti.

5. L'inammissibilità delle proposte si avrà nei seguenti casi, allorché:

a) siano in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge, di statuto e di regolamenti dell'Unione, fatte salve le proposte di modificazione di norme statutarie o regolamentari;

b) abbiano per oggetto argomento specifico già sottoposto all'esame del Consiglio dell'Unione per iniziativa popolare, quando non siano decorsi almeno due anni dal precedente esame.

6. In presenza delle situazioni di inammissibilità il segretario generale e il dirigente del Settore Legale e Affari Istituzionali entro 30 giorni comunicano per iscritto ai richiedenti il risultato della verifica e la improcedibilità della richiesta, dandone contestualmente notizia al Presidente del Consiglio dell'Unione.

7. La proposta, corredata del parere favorevole del segretario generale e del dirigente del Settore Legale e Affari Istituzionali, viene trasmessa al presidente del Consiglio dell'Unione, che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile. La proposta è altresì contestualmente trasmessa a tutti i consiglieri dell'Unione.

8. È facoltà dei richiedenti, a mezzo del loro portavoce tramite comunicazione scritta al presidente del Consiglio, ritirare o sospendere la proposta, in ogni fase del procedimento precedente la discussione nel Consiglio dell'Unione.

Art. 13 - Proposta di deliberazione di iniziativa popolare

1. Il diritto di iniziativa popolare in materia di deliberazioni per le materie di competenza dell'Unione si esercita mediante la presentazione di proposte scritte agli organi istituzionali dell'ente (Consiglio e Giunta dell'Unione). Le proposte di deliberazione consistono in atti che esercitano una funzione di indirizzo e di controllo politico – amministrativo in maniera puntuale, nelle modalità e nei limiti definiti dalla legge.

2. La proposta di deliberazione deve essere esclusivamente presentata nelle materie di competenza del Consiglio o della Giunta dell'Unione secondo la normativa vigente, lo statuto dell'Unione e le convenzioni di conferimento dei servizi.

3. Nella fase di preparazione della proposta di deliberazione, il rappresentante del comitato promotore può chiedere, tramite richiesta scritta indirizzata al presidente dell'Unione, un appuntamento all'ufficio o agli uffici dell'Unione competenti in materia, per avere maggiori delucidazioni ed effettiva collaborazione sulla stesura corretta dell'oggetto della proposta, anche al fine di evitare giudizi di inammissibilità o pareri tecnici negativi. Gli uffici devono organizzarsi per ricevere e successivamente fornire gli opportuni chiarimenti entro 30 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora la richiesta comporti una istruttoria di particolare complessità.

4. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare, recante la sottoscrizione autenticata di almeno 1.000 elettori, è presentata alla struttura deputata al

coordinamento dei percorsi di partecipazione, che provvede prontamente a trasmetterla al Servizio Archivio e protocollo per la sua acquisizione.

5. Il segretario generale verifica la competenza dell'organo, la corretta formulazione e la sussistenza delle firme autenticate correttamente nel numero richiesto e la trasmette entro 30 giorni al presidente dell'Unione dandone comunicazione ai richiedenti.

6. L'inammissibilità delle proposte si avrà nei seguenti casi, allorché:

a) riguardino materie non rientranti nelle attribuzioni dell'Unione;

b) riguardino materie non rientranti nella competenza del Consiglio dell'Unione o della Giunta dell'Unione;

c) siano in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge, di statuto e di regolamenti dell'Unione, fatte salve le proposte di modificazione di norme statutarie o regolamentari;

d) abbiano per oggetto argomento specifico già sottoposto all'esame del Consiglio o della Giunta comunale per iniziativa popolare, quando non siano decorsi almeno due anni dal precedente esame.

7. In presenza delle situazioni di inammissibilità il segretario generale, entro 30 giorni comunica ai richiedenti il risultato della verifica e la improcedibilità della richiesta, dandone contestualmente notizia al presidente dell'Unione e al presidente del Consiglio dell'Unione.

8. Qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, il segretario generale trasmette la proposta di deliberazione al dirigente del Settore competente ed al dirigente del Settore Finanziario per l'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla legge. I dirigenti esprimono il parere richiesto entro 30 giorni dal ricevimento.

9. La proposta, corredata dei pareri di cui sopra, viene trasmessa al Presidente dell'Unione o al presidente del Consiglio dell'Unione, secondo la competenza della Giunta o del Consiglio dell'Unione, che la iscrive all'ordine del giorno dell'organo istituzionale competente per la prima seduta utile. Nel caso di proposte di deliberazioni consiliari, la Giunta dell'Unione esprime un parere non vincolante in merito alla proposta.

10. Ove si tratti di deliberazione di competenza del Consiglio dell'Unione, la proposta iscritta all'ordine del giorno è subito trasmessa alla Commissione consiliare competente perché provveda ad esaminarla. I richiedenti, a mezzo del loro portavoce, possono intervenire alle sedute della Commissione consiliare e del Consiglio dell'Unione per illustrare la proposta con i tempi e le modalità previste per i consiglieri, secondo la disciplina stabilita dal regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione.

11. È facoltà dei richiedenti, a mezzo del loro portavoce, ritirare o sospendere la proposta in ogni fase del procedimento precedente la discussione in Giunta, in Consiglio o in Commissione.

TITOLO III – PERCORSO PARTECIPATO

Art. 14 - Oggetto e ambito di attività

1. Ai sensi del Titolo VI dello Statuto, al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini singoli e associati all'attività dell'Unione e ai servizi di interesse collettivo, è previsto lo strumento del percorso partecipato. Tale processo ha come obiettivo la formulazione di

linee di indirizzo condivise dai partecipanti al percorso di scelta partecipata, garantendo all'Unione la disponibilità di contributi conoscitivi diretti in merito alle necessità e opinioni manifestate dai cittadini.

2. La Giunta dell'Unione con proprie deliberazioni possono dare avvio a un progetto di percorso partecipato.

3. Il progetto può essere anche proposto al presidente dell'Unione da:

a) un comitato formato da almeno 10 cittadini maggiorenni, sostenuto da un numero pari o superiore a 500 firme ed indicante un proprio rappresentante;

b) un Consiglio di Quartiere/Frazione, ove istituiti, relativamente a tematiche di particolare rilevanza per il proprio ambito territoriale di competenza. Tale proposta dovrà essere accompagnata dal verbale di due riunioni pubbliche del Consiglio di Quartiere/Frazione dedicate nello specifico al tema per il quale si richiede il percorso partecipato;

4. Oggetto del percorso è un tema di competenza della Giunta o del Consiglio dell'Unione.

5. Sono escluse da percorsi partecipati e sono perciò inammissibili proposte inerenti a materie attinenti ai tributi, alle tariffe relative ai servizi, all'espropriazione per pubblica utilità, alle questioni attinenti sanzioni amministrative, ai provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni, ai provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende o istituzioni. Sono inoltre inammissibili percorsi di partecipazione in contrasto con la Costituzione, disposizioni di legge, di statuto e di regolamenti dell'Unione, fatte salve le proposte di modificazione di norme statutarie o regolamentari. Non possono essere presentate proposte di percorso partecipato aventi come tema un oggetto specifico già trattato tramite percorso partecipato dall'Unione nei precedenti tre anni.

Art. 15 - Preparazione del progetto da parte di un comitato o di un Quartiere/Frazione

1. Nella fase di preparazione del progetto di scelta partecipata, il rappresentante del comitato promotore o del Quartiere può chiedere, tramite richiesta scritta indirizzata al presidente dell'Unione, un appuntamento all'ufficio o agli uffici dell'Unione competenti in materia, per avere maggiori delucidazioni ed effettiva collaborazione sulla stesura corretta dell'oggetto del percorso, anche al fine di evitare giudizi di inammissibilità. Gli uffici devono organizzarsi per ricevere e fornire gli opportuni chiarimenti entro 60 giorni dalla richiesta.

2. Il progetto di scelta partecipata contiene:

a) l'oggetto della discussione, indicante il problema, la tematica o la decisione che si vuole oggetto di confronto con la cittadinanza;

b) i nominativi dei membri del comitato promotore e l'indicazione di un loro rappresentante, avendo cura di fornire recapiti telefonici e di posta elettronica per le successive comunicazioni da parte dell'ente;

c) l'elenco dei firmatari della richiesta di avvio del percorso, nelle modalità di cui al Titolo V del presente regolamento;

d) i tempi di svolgimento del percorso stimati e le modalità con le quali avverrà il coinvolgimento dei cittadini,

e) l'eventuale richiesta di ausilio da parte degli uffici dell'Unione, qualora siano necessari elaborati tecnici.

3. Una volta acquisita agli atti la proposta del comitato ovvero del Quartiere/Frazione, la verifica di ammissibilità del percorso partecipato di cui al precedente articolo è stabilita dal segretario generale e dal dirigente del Settore Legale e Affari Istituzionali entro 30 giorni dal deposito della proposta.

4. Successivamente la proposta è trasmessa al Presidente dell'Unione, che la iscrive all'ordine del giorno della prima Giunta dell'Unione disponibile e ne dà comunicazione orale nella prima seduta utile del Consiglio dell'Unione. La Giunta valuta la proposta di percorso partecipato e indica al dirigente competente in materia di definire nel dettaglio il numero di incontri programmati, i metodi partecipativi per la conduzione degli incontri e i tempi di svolgimento del percorso. Tali elementi sono finalizzati alla stesura delle raccomandazioni finali. Qualora il percorso sia stato promosso da un comitato o da un Quartiere, il dirigente si coordina con il rappresentante del comitato in questione. Il dirigente può avvalersi del gruppo di lavoro dell'Unione dedicato alla partecipazione per le attività di cui sopra.

5. Una volta definita nel dettaglio la proposta di percorso partecipato, essa è trasmessa dal dirigente competente al presidente dell'Unione per l'avvio del percorso con deliberazione di Giunta, come previsto dal precedente articolo. La Giunta dell'Unione, qualora la verifica di ammissibilità sia positiva, è vincolata all'avvio della consultazione popolare entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta di dettaglio.

Art. 16 – Elementi di qualità dei percorsi partecipativi

1. Nel definire nel dettaglio la proposta di percorso partecipato l'Unione deve prevedere:

a) la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;

b) l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente all'attivazione del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l'attivazione del processo;

c) l'utilizzo di metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, partecipativa e deliberativa nel rispetto dello statuto e del presente regolamento;

d) l'accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo attraverso pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo;

e) l'impegno dell'Unione a sospendere l'adozione di qualsiasi atto tecnico o amministrativo che anticipi o pregiudichi l'esito del processo partecipativo.

Art. 17 - Svolgimento del percorso

1. Gli incontri sono pubblici, tutta la cittadinanza è informata da parte dell'Unione e invitata a partecipare. A tale fine potranno essere utilizzati mezzi di comunicazione on line e pagine dedicate sul sito internet dell'Unione e dei Comuni aderenti.

2. Ad ogni partecipante è garantita pari libertà di proposta, di discussione e di voto.

3. Per lo svolgimento del percorso si potrà utilizzare il contributo di singole

professionalità interne all'Unione, ed eventualmente si potrà ricorrere al supporto di professionalità esterne.

4. Qualora il percorso sia stato promosso da un comitato o da un Quartiere, condizione determinante per il prosieguo del percorso è la partecipazione ad ogni incontro di almeno 10 cittadini, la cui presenza viene accertata tramite le firme apposte sull'apposito registro, tenuto a cura del rappresentante del comitato promotore e vidimato da un dipendente dell'Unione, indicato nella delibera di avvio del percorso.

Art. 18 - Conclusione del percorso

1. Una volta terminati gli incontri, le raccomandazioni finali sono formalizzate in un documento scritto dal dirigente competente per materia. Tali raccomandazioni vengono trasmesse ai componenti e successivamente discusse dagli organi istituzionali competenti in materia, Giunta o Consiglio, che assumono ogni determinazione in merito.

2. Gli organi istituzionali competenti possono recepire le raccomandazioni finali senza modifiche, integrarle, oppure respingerle.

3. Qualora le raccomandazioni siano integrate oppure respinte, i presidenti degli organi competenti forniscono motivazione scritta in merito alla decisione dell'organo di appartenenza, argomentando i motivi per i quali il Consiglio la Giunta si sono discostati dal documento conclusivo del percorso di scelta partecipata. Qualora il percorso sia stato promosso da un comitato o da un Quartiere, tali motivazioni sono trasmesse agli stessi, prevedendo altresì un incontro per un'illustrazione e un confronto più puntuale.

Art. 19 - Conferenze sul futuro

1. I Quartieri, le Frazioni o gruppi di cittadini residenti in una determinata area dell'Unione possono attivare il percorso partecipato delle conferenze sul futuro, nei tempi, nelle forme e nelle modalità previste dai precedenti articoli. Tale percorso ha lo scopo specifico di coinvolgere i cittadini residenti nell'area interessata per proporre ipotesi migliorative e di sviluppo per la zona in cui vivono. La conferenza sul futuro ha lo scopo di far emergere gli obiettivi, i desideri e i bisogni dei cittadini che vivono una determinata area, per poi trasformarli in obiettivi da raggiungere.

2. Nel caso in cui la conferenza sul futuro venga richiesta in territori dove sono costituiti gli organismi consultivi dei Quartieri e delle Frazioni, il percorso sarà gestito dall'Unione o dai Comuni in coordinamento con i rispettivi organi, mentre dove tali organi non sono presenti è possibile creare un gruppo di coordinamento che resti in carica durante tutto il percorso partecipato.

3. La conferenza sul futuro si articola nelle seguenti fasi:

a) analisi del presente con valutazione dei punti di forza, di debolezza, problemi, bisogni, opportunità;

b) sviluppo di idee sul futuro ovvero come il cittadino vorrebbe che il suo territorio diventasse in futuro;

c) elaborazione di punti condivisi e approfondimento tecnico;

d) elaborazione di obiettivi concreti, attraverso l'analisi dei requisiti operativi e di copertura finanziaria, definendo tempi precisi e descrivendo più dettagliatamente possibile quali azioni si vorrebbe implementare.

La conferenza sul futuro si considera realizzata quando sono state portate a termine i

punti relativi alle lettere a); b) e c) il punto d) può essere abbozzato in quanto contiene soluzioni/progetti da elaborare anche nel tempo.

4. Sono chiamati a partecipare in particolare tutti i cittadini residenti nell'area interessata dalla conferenza sul futuro oltre che coloro che vi lavorano o vi esercitano attività imprenditoriale, associativa, sportiva o ricreativa.

5. Qualora riguardi progettualità di particolare complessità, la conferenza sul futuro può avere cadenza biennale o triennale per garantire un tempo minimo necessario per la realizzazione degli obiettivi concreti individuati. Durante tali percorsi è possibile effettuare modifiche o integrazioni relativamente a quanto stabilito.

6. L'Unione e i Comuni, oltre a fornire il necessario supporto tecnico, assicurano l'operatività di tali strumenti attraverso l'utilizzo di professionalità interne o esterne all'ente e tramite l'utilizzo dei loro canali comunicativi. La struttura di coordinamento dei percorsi di partecipazione e i Settori interessati sono chiamati a coordinarsi con i Quartieri, le Frazioni e i gruppi di coordinamento che attivano tale percorso. L'Unione e i Comuni si limitano al garantire il supporto tecnico rispetto alla libertà dei Quartieri/Frazioni e comitati di portare avanti l'istituto in oggetto.

TITOLO IV – BILANCIO PARTECIPATO

Art. 20 - Principi e ambito di attività

1. Il bilancio partecipato è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini residenti nei Comuni della Romagna Faentina partecipano alle decisioni che possono riguardare l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche degli enti, nelle aree e nei settori nei quali l'Unione e i Comuni hanno competenza diretta. L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni, nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

2. Il bilancio partecipato si propone quale strumento per accrescere la partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, inteso sia come Comune di residenza che come Unione della Romagna Faentina.

3. Qualora il bilancio partecipato includa un Comune ove siano stati istituiti Quartieri o Frazioni, l'articolazione del percorso dovrà garantire il massimo coinvolgimento agli organismi di Quartiere come primi interlocutori in materia di partecipazione, nelle modalità descritte nei successivi articoli.

Art. 21 - Attivazione del percorso

1. Annualmente la Giunta dell'Unione, all'unanimità, da avvio al bilancio partecipato dell'Unione per l'esercizio successivo, invitando le Giunte dei Comuni dell'Unione ad esprimere analoga decisione. Le decisioni in merito, indipendenti le une dalle altre, vengono espresse dalle Giunte entro luglio dell'anno precedente (tramite delibera, in occasione dell'approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione) e definiscono se e quali tra le seguenti opzioni attivare.

Opzione a) "*Concorso di idee*": gli enti stabiliscono una quota del bilancio di previsione da mettere a disposizione, i cittadini candidano proposte da finanziare con tali somme.

Opzione b) "*Lista priorità*": gli enti presentano una lista di interventi realizzabili, i cittadini, votando, individuano le priorità di finanziamento degli interventi. Le eventuali istanze già presentate in passato da cittadini possono rientrare nella lista degli interventi realizzabili.

Le Opzioni attivabili possono anche essere contemporaneamente entrambe.

2. Il bilancio partecipato si articola nelle seguenti fasi essenziali:

a) comunicazione delle fasi del progetto alla cittadinanza;

b) presentazione delle proposte;

c) votazione dei cittadini

d) verifica di fattibilità delle proposte;

e) deliberazione, attuazione, monitoraggio.

3. Qualora le Giunte di Comuni presso i quali sono istituiti organismi consultivi su base territoriale abbiano deliberato positivamente in merito all'attivazione del bilancio partecipato relativamente alla opzione b) "*Lista priorità*", è necessario un confronto preventivo tra il Comune e i Quartieri o le Frazioni. Tale confronto, da effettuare attraverso una riunione dedicata preventivamente alla presentazione delle proposte alla cittadinanza, verte sugli interventi da sottoporre al voto dei cittadini e consente ai Quartieri/Frazioni di proporre modifiche a quelli definiti dal Comune. I Quartieri/Frazioni possono altresì concordare un intervento da aggiungere all'elenco formulato dall'amministrazione. Le Giunte comunali sono competenti in merito all'accettazione delle proposte di modifica da parte dei Quartieri/Frazioni.

4. Le stesse previsioni si applicano anche in merito all'attivazione del bilancio partecipato relativamente alla opzione b) "*Lista priorità*" per interventi di Unione – ai sensi del successivo art. 24.

Art. 22 - Soggetti competenti

1. La gestione del processo partecipativo per tutti gli enti dell'Unione avviene in maniera unitaria e compete alla Giunta dell'Unione, qualora non diversamente specificato dal presente regolamento.

2. La Giunta si avvale, nel coordinamento e presidio del processo, fino alla fase di votazione inclusa, di un gruppo di lavoro composto da un dipendente del Servizio Programmazione e controllo e un dipendente del Servizio Contabilità e cassa, sotto la direzione del dirigente del Settore Finanziario. Tale gruppo di lavoro si occupa di tutte le fasi del processo, avendo cura di garantire la comunicazione a tutti gli attori interni ed esterni all'amministrazione.

Art. 23 - Comunicazione delle fasi del progetto alla cittadinanza

1. La prima fase è costituita dalla presentazione del percorso e dei materiali per la partecipazione. L'avvio del percorso di bilancio partecipato prevede la predisposizione da parte del gruppo di lavoro dei materiali informativi rivolti alla cittadinanza, con particolare riferimento alle modalità di formulazione delle proposte, alle tempistiche, alle modalità di votazione, alle unità territoriali di base e alle aree tematiche di intervento eventualmente individuate dalla Giunta.

Art. 24 - Presentazione delle proposte

1. La presentazione delle proposte deve essere formulata secondo le seguenti regole, in base alle opzioni di cui all'art. 21 comma 1 attivate.

> Opzione a) "*Concorso di idee*", se il bilancio partecipato è attivato dal Comune

Possono presentare proposte solo i cittadini di almeno 16 anni, residenti nel Comune che ha attivato il bilancio partecipato; le proposte sono liberamente definibili, purché relative a interventi a beneficio di quel singolo Comune.

> Opzione a) "*Concorso di idee*", se il bilancio partecipato è attivato dall'Unione

Possono presentare proposte tutti i cittadini di almeno 16 anni, residenti nei Comuni dell'Unione; le proposte sono liberamente definibili, purché relative a interventi a beneficio di tutti i Comuni dell'Unione.

> Opzione b) "*Lista priorità*", se il bilancio partecipato è attivato dal Comune

È la Giunta comunale che presenta la lista degli interventi realizzabili, interventi a beneficio di quel singolo Comune.

> Opzione b) "*Lista priorità*", se il bilancio partecipato è attivato dall'Unione

È la Giunta dell'Unione che presenta la lista degli interventi realizzabili, interventi a beneficio di tutti i Comuni dell'Unione.

2. La presentazione delle proposte avviene esclusivamente tramite la piattaforma telematica messa a disposizione dall'Unione. Possono essere allestiti dei punti, presso le sedi dell'Unione, dedicati ai cittadini che necessitano di assistenza per l'inserimento di proposte sulla piattaforma.

3. È fatta salva la possibilità per l'Unione di consentire proposte e votazioni anche con modalità alternative a quella telematica, nel caso in cui individui personale dipendente ulteriore rispetto a quello di cui all'art. 22 comma 2.

Art. 25 - votazione dei cittadini

1. Scaduto il periodo di presentazione, le proposte raccolte non sono più modificabili e sono sottoposte al voto della cittadinanza. La votazione deve essere formulata secondo le seguenti regole, in base alle opzioni di cui all'art. 21 comma 1 attivate.

> Opzione a) e b), se il bilancio partecipato è attivato dal Comune

Possono votare solo i cittadini di almeno 16 anni, residenti nel Comune che ha attivato il bilancio partecipato.

> Opzione a) e b), se il bilancio partecipato è attivato dall'Unione

Possono votare tutti i cittadini di almeno 16 anni, residenti nei Comuni dell'Unione.

2. Il voto è espresso una sola volta, attraverso la piattaforma telematica. Possono essere allestiti dei punti, presso gli uffici dell'Unione, dedicati ai cittadini che necessitano di assistenza per la votazione.

4. Chiuse le votazioni, tutte le proposte sono ordinate in una lista provvisoria (una per ogni ente e per ogni opzione attivata), dalle più votate alle meno votate. Per ogni lista provvisoria, la proposta che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i cittadini è sottoposta alla valutazione tecnica e politica di cui all'articolo successivo. In tale frangente avviene anche la condivisione con gli organismi consultivi di Quartiere e di Frazione.

5. Nel caso in cui il percorso partecipativo preveda l'opzione a) "*Concorso di idee*" dell'art. 21 comma 1 e la proposta più votata non esaurisca la disponibilità economica destinata al bilancio partecipativo, si valuterà la possibilità di realizzare ulteriori progetti tra quelli più votati fino ad esaurimento della disponibilità economica. La Giunta potrà inoltre valutare se integrare le somme per completare ulteriori progetti.

Art. 26 - Verifica di fattibilità delle proposte

1. La proposta più votata (o le più votate, nel caso di cui al comma 5 dell'articolo precedente) di ogni lista provvisoria viene valutata da una commissione sotto i profili della fattibilità tecnica, giuridica ed economica. A tale commissione possono partecipare dipendenti, dirigenti e segretari dell'Unione e dei Comuni, e la partecipazione può essere estesa a tecnici esterni con funzione consultiva. La commissione può chiedere al proponente integrazioni o modifiche alla proposta, purché non sostanziali, per renderla fattibile. La partecipazione alla commissione non comporta l'erogazione di gettoni di presenza, né altri oneri per l'Unione o per i Comuni.

2. La commissione è tenuta a incontrare i rappresentanti del Quartiere o della Frazione sui quali ricade la proposta più votata, estendendo la partecipazione ai cittadini proponenti. Successivamente a tale incontro ed entro il termine di 15 giorni, i Quartieri e le Frazioni hanno la facoltà di presentare in forma scritta proprie osservazioni in merito alla proposta, in ottica collaborativa. La commissione decide in merito all'accoglimento delle proposte di modifica avanzate dai Quartieri e dalle Frazioni, attraverso propria comunicazione scritta.

3. La proposta, una volta valutata dalla commissione tecnica, è trasmessa alla Giunta dell'Unione per una valutazione di tipo politico.

4. Le decisioni della commissione e della Giunta sono insindacabili. Nel caso in cui valutino non fattibile una proposta, sono tenute a darne motivazione argomentata in forma scritta. In tal caso la proposta immediatamente successiva nella lista provvisoria di cui all'articolo precedente viene selezionata e sottoposta alle verifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 27 - Deliberazione, attuazione, monitoraggio

1. Per ogni lista, la proposta (o le proposte) più votata e giudicata fattibile, viene trasmessa alla Giunta dell'Unione e inserita per le successive deliberazioni consiliari negli atti di programmazione finanziaria degli enti.

2. L'attuazione della proposta viene monitorata da parte dell'Unione per garantire ai cittadini la possibilità di essere costantemente aggiornati sullo stato di attuazione dei provvedimenti adottati. L'Unione facilita l'accesso a tutti gli atti inerenti la realizzazione delle proposte progettuali approvate e garantisce l'aggiornamento delle informazioni in merito, anche attraverso la predisposizione di una pagina dedicata sul sito istituzionale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 - Modalità di raccolta firme per le proposte di partecipazione

1. La raccolta firme di cui ai precedenti articoli deve avere i seguenti requisiti:

a) i moduli per la raccolta firme sono richiesti per iscritto alla struttura deputata al coordinamento dei percorsi di partecipazione, che provvede a predisporli indicando l'oggetto della raccolta firme. I moduli sono vidimati dal Segretario generale;

b) le firme dei richiedenti, elettori maggiorenni iscritti presso le liste elettorali di uno dei Comuni aderenti all'Unione, devono essere apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e devono essere accompagnati da una lettera di trasmissione contenente il nominativo e il recapito postale, telefonico e di posta elettronica (ove esistente) di un portavoce dei richiedenti, che fungerà da destinatario di tutte le comunicazioni da parte dell'Unione e potrà intervenire in rappresentanza dei richiedenti nei casi individuati dal presente regolamento;

c) le firme devono essere autenticate dai soggetti previsti dalla normativa in materia elettorale e referendaria, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge per la presentazione di quesiti referendari o progetti di legge di iniziativa popolare;

d) i moduli di richiesta, compilati in ogni loro parte, sono presentati alla struttura deputata al coordinamento dei percorsi di partecipazione, che provvede prontamente a trasmetterli al Servizio Archivio e Protocollo per la loro acquisizione.

Art. 29 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.

2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di

sperimentazione della durata di tre anni.

3. Durante il periodo di sperimentazione l'Unione verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, degli amministratori dei Comuni membri e degli organismi consultivi di Quartiere e di Frazione, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi. In tale fase è in particolare previsto il coinvolgimento della "cabina di regia della partecipazione" dell'Unione della Romagna Faentina, quale tavolo di lavoro dedicato all'elaborazione e monitoraggio degli istituti di partecipazione dell'Unione.

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
Art. 1 – Principi generali.....	2
Art. 2 – Obiettivi	2
Art. 3 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 4 – Utilizzo delle disposizioni da parte dei Comuni aderenti all’Unione	3
TITOLO II – ORGANISMI E ISTITUTI DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE.....	3
Art. 5 – Consultazioni popolari	3
Art. 6 – Referendum	5
Art. 7 - Consulte di Unione	6
Art. 8 - Forum tematici	7
Art. 9 - Consiglio dell’Unione aperto ai cittadini	7
Art. 10 - Istruttoria pubblica	8
Art. 11 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini	10
Art. 12 - Mozione o ordine del giorno di iniziativa popolare	10
Art. 13 - Proposta di deliberazione di iniziativa popolare	11
TITOLO III – PERCORSO PARTECIPATO.....	12
Art. 14 - Oggetto e ambito di attività	12
Art. 15 - Preparazione del progetto da parte di un comitato o di un Quartiere/Frazione	13
Art. 16 – Elementi di qualità dei percorsi partecipativi	14
Art. 17 - Svolgimento del percorso	14
Art. 18 - Conclusione del percorso	15
Art. 19 - Conferenze sul futuro.....	15
TITOLO IV – BILANCIO PARTECIPATO.....	16
Art. 20 - Principi e ambito di attività	16
Art. 21 - Attivazione del percorso	16
Art. 22 - Soggetti competenti.....	17
Art. 23 - Comunicazione delle fasi del progetto alla cittadinanza.....	18
Art. 24 - Presentazione delle proposte.....	18
Art. 25 - votazione dei cittadini	19
Art. 26 - Verifica di fattibilità delle proposte	19
Art. 27 - Deliberazione, attuazione, monitoraggio	20
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	20
Art. 28 - Modalità di raccolta firme per le proposte di partecipazione.....	20
Art. 29 - Entrata in vigore e sperimentazione	20